



COMUNE DI VETRALLA

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.
Data di registrazione

26
01/03/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI DEL COMUNE DI VETRALLA – REVOCA ORDINANZA N°63 DEL 18.05.2020

SETTORE III - SERVIZI SOCIALI, ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, COMMERCIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP, TURISMO, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza sindacale n°63 del 18.05.2020 ad oggetto "Disposizioni relative alla ripresa dei mercati settimanali del Comune di Vetralla e dei posteggi fuori mercato"

Rilevato che la suddetta ordinanza è stata emanata in considerazione delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti al momento dell'adozione della stessa;

Visti

- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 31 gennaio 2022 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.26 del 1-2-2022) Fino al 10 febbraio 2022, e' fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 8 febbraio 2022 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale ([GU Serie Generale n.33 del 09-02-2022](#)) e, in particolare l'art. 1 commi 1 e 2:
 - *Fino al 31 marzo 2022 e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.*
 - *Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all'aperto e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.*
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021 "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». ([GU Serie Generale n.290 del 06-12-2021](#)) che per il "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hob-bisti) prevede delle competenze sia in capo ai comuni che ai titolari di posteggio, e in particolare che
 - I comuni devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
 - verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
 - assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
 - assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
 - individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Il titolare del posteggio è tenuto:
 - alla pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.
 - e, nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- Il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11 recante: «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19.*» (GU n.41 del 18-2-2022) il quale prevede la proroga dello stato di emergenza fino al 31 Marzo 2022.

Dato atto che, grazie al graduale miglioramento della situazione epidemiologica, il governo ha deciso di allentare progressivamente obblighi e restrizioni, consentendo, ad esempio la riapertura delle discoteche e dei locali notturni nonché semplificare le regole sulle quarantene.

Preso atto di quanto emerso nell'incontro del 25.01.2022, richiesto dagli operatori del mercato di Vetralla, circa il ripristino dell'originaria collocazione dei banchi lungo Via Roma;

Atteso che il settore del commercio su area pubblica ha risentito gravemente delle restrizioni a seguito della pandemia,

Considerato che:

- il mercato di Vetralla, è composto complessivamente da n. 31 posteggi di cui n. 26 sono assegnati in concessione pluriennale mentre gli altri 5, normalmente, restano liberi o vengono occupati da operatori occasionali (c.d. spuntisti);
- il mercato di Cura, è composto complessivamente da n. 31 posteggi di cui n. 16 sono assegnati in concessione pluriennale mentre gli altri 15, normalmente, restano liberi o vengono occupati da operatori occasionali (c.d. spuntisti);
- tale circostanza consente di distanziare adeguatamente le postazioni di vendita in modo da evitare code e assembramenti e garantire il rispetto del distanziamento sociale

Ritenuto, per le motivazioni anzidette, che sussistano le condizioni per revocare la precedente Ordinanza n°63 del 18.05.2020, ricollocando tutti i banchi nei posteggi assegnati in concessione pluriennale, compresi gli alimentari del mercato di Vetralla lungo Via Roma, fermo restando che questo dovrà avvenire nell'assoluto rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria, delle regole del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Vista la Legge Regionale n°22 del 06 Novembre 2019 e s.m.i. “Testo unico del commercio

Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente riportate, la revoca dell’Ordinanza n°63 del 18.05.2020 stabilendo che, a decorrere da martedì 8 Marzo 2022 e per tutto il periodo di efficacia delle misure in vigore, successive proroghe ed estensioni territoriali disposte dallo Stato e dalla Regione Lazio, tutti i banchi vengano ricollocati nei posteggi assegnati in concessione pluriennale, compresi gli alimentari del mercato del martedì di Vetralla lungo Via Roma, adeguatamente distanziati e con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettate le regole del distanziamento sociale e il divieto di assembramento. A tal fine, viene disposto che per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria è sospesa l'assegnazione delle postazioni fisse agli operatori occasionali non titolari di posteggio (c.d. spuntisti) così da garantire un adeguato distanziamento fra le varie postazioni di vendita.
- dovranno essere rispettate tutte le regole di carattere igienico- sanitario e, in particolare:
 - All’interno dell’area di mercato è obbligatorio l’utilizzo di mascherine (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento
 - Il titolare del posteggio è tenuto:
 - alla pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
 - alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.
 - e, nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- dovrà essere garantita la sorveglianza in modo da controllare il rispetto di quanto stabilito nella citata Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021 “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». ([GU Serie Generale n.290 del 06-12-2021](#)) relativamente allo svolgimento del “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)”

Di informare riguardo l’adozione del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio nei mercati settimanali e di posteggio fuori mercato, assicurandone diffusione presso la popolazione.

Gli Ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, con l’ausilio dei Volontari della Protezione Civile, individuati con propria precedente ordinanza n. 43 del 25.03.2020 – Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Per quanto non disciplinato con la presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui al DPCM del 17.05.2020, all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 41 del 16.05.2020 e alla Legge Regionale Lazio n. 22 del 06.11.2019.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

IL SINDACO

AQUILANI SANDRINO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)